



ACCORDO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il giorno 4 dicembre 2023 si sono incontrate la Delegazione di Parte Datoriale e la Delegazione Sindacale (di seguito Parti) per esaminare la questione attinente la videosorveglianza presso la Fondazione nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970), del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del d.lgs. 101/2018

PREMESSO CHE

- La Fondazione ha manifestato la necessità di aggiornare un sistema di videosorveglianza che consenta la visione e la registrazione di immagini in zone delimitate dell'istituto al fine di perseguire le seguenti finalità:
 - garanzia di un rapido intervento da parte del personale preposto in caso di necessità dei pazienti o di emergenze emerse nei reparti;
 - tutela del personale in situazioni di urgenza o da possibili aggressioni;
 - implementazione della sicurezza all'interno e all'esterno dei locali aziendali diretta a disincentivare intromissioni illecite che hanno già provocato episodi di sottrazione di oggetti personali dei dipendenti;
 - tutela di macchinari, apparecchiature e farmaci che rivestono un'importanza essenziale nell'assistenza ai pazienti e/o che presentano un valore particolarmente elevato;
 - prevenzione di atti vandalici e danneggiamenti;
 - introduzione di una misura complementare di protezione del patrimonio aziendale da frequenti furti che il servizio di vigilanza, già attivo in istituto, non è in grado di monitorare in maniera continua, 24 ore su 24;
 - tutela dell'accesso alle aree critiche.
- In base art. 4 L. n. 300/1970, l'installazione di impianti finalizzati a garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro e/o disposti per la tutela del patrimonio aziendale, dai quali deriva la possibilità di un controllo a distanza della prestazione lavorativa, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo con le rappresentanze sindacali o, in caso di mancato accordo, all'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro competente.
- Nell'ottica di rafforzare l'incisività delle misure già introdotte in Istituto per finalità di prevenzione e di deterrenza e di conseguire gli obiettivi sopraindicati, la Fondazione, pur non volendo effettuare attività di videosorveglianza per finalità di controllo sui lavoratori, è tenuta a prendere atto che sussista la possibilità che le telecamere, installate per le finalità istituzionali, riprendano in modo indiretto, occasionale e non continuativo i dipendenti nello svolgimento delle proprie attività, e, pertanto, deve adottare i dovuti accorgimenti.
- L'attività di videosorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori e di tutti i soggetti coinvolti dalle riprese.
- La gestione del trattamento dei dati nell'ambito della videosorveglianza avverrà altresì in linea con quanto previsto dalla relativa procedura *"Gestione trattamento dati nell'ambito della videosorveglianza"* ("Procedura"), pubblicata sull'intranet della Fondazione.
- In base alla citata procedura, la gestione dei sistemi di videosorveglianza spetta alla s.c. Gestione Tecnico Patrimoniale (s.c. GTP) e s.c. Gestione Acquisti a seconda del luogo di collocazione delle singole telecamere.



Alla luce delle premesse sopra riportate,

LE PARTI CONVENGONO CHE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Installazione

In base alla procedura “*Gestione trattamento dati nell’ambito della videosorveglianza*”, il personale della s.c. GTP informa la funzione Privacy e DPO della richiesta pervenuta da parte del personale o della struttura della Fondazione, specificando se la stessa sia diretta a installare una nuova videocamera oppure a modificare in maniera sostanziale la collocazione di una già esistente, ne riporta le argomentazioni indicate a supporto, la finalità perseguita, le misure tecniche idonee alla protezione dei dati personali e, infine, allega la planimetria della collocazione della telecamera ed eventuali modalità di accensione/spegnimento delle riprese.

Effettuata la valutazione di rischio con il coinvolgimento del DPO, al fine di bilanciare le esigenze prospettate dal richiedente e il rischio di lesione della riservatezza dei soggetti interessati, la funzione Privacy comunica l’esito in materia di protezione dei dati personali secondo quanto previsto dalla Procedura citata.

Il documento indicante la collocazione di ogni telecamera presente in Fondazione sarà disponibile presso la s.c. GTP.

Eventuali modiche sostanziali dell’apparato di videosorveglianza devono essere comunicate in sede sindacale.

3. Caratteristiche e modalità di ripresa, registrazione e conservazione delle immagini

Le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e le apparecchiature installate non saranno dotate di sistema di rilevazione sonora.

Le apparecchiature inquadrano sia aree interne che adiacenti alla Fondazione e sono installate, secondo la procedura di qualità “*Gestione trattamento dati nell’ambito della videosorveglianza*”, a esito della valutazione di rischio e in modo tale da limitare l’angolo visuale delle riprese al fine di acquisire soltanto gli elementi strettamente necessari al raggiungimento delle finalità, evitando di riprendere immagini non interessate alla finalità dell’impianto. L’orientamento dei sistemi di videosorveglianza è infatti diretto a contenere al minimo l’inquadratura dei lavoratori che potrà avvenire solo in via incidentale e occasionale. La risoluzione delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza è regolata in modo tale che il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi sia limitato ai soli casi in cui sia indispensabile per il raggiungimento delle finalità perseguitate.

Le telecamere attivate per la sorveglianza dei pazienti possono essere impiegate esclusivamente in casi di indispensabilità derivante da specifiche esigenze di cura e al fine di minimizzare situazioni di pericolo nel rispetto della riservatezza e della dignità del paziente.

Le telecamere per il supporto all’attività di assistenza dei pazienti devono essere collocate in modo tale da non consentire la visione delle immagini a persone estranee al percorso di cura e da non riprendere nessun documento da cui sia possibile dedurre la patologia e, in generale, lo stato di salute del paziente

Le immagini dell’intero sistema di videosorveglianza saranno registrate e conservate per 72 ore, senza essere diffuse all’esterno; successivamente, le stesse saranno automaticamente sovrascritte e cancellate, salvo che in presenza di richieste provenienti dalle autorità competenti che saranno gestite secondo le indicazioni contenute nella Procedura soprarichiamata.

La Fondazione si impegna a non adottare nei confronti dei lavoratori comportamenti discriminatori a seguito dell’utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza.



4. Informativa

I dipendenti e gli altri soggetti interessati saranno informati al momento dell'accesso a una zona videosorvegliata e prima dell'inizio del raggio di azione della singola telecamera tramite apposita informativa sintetica, collocata in posizione visibile e riportante in forma semplificata le indicazioni del Garante della privacy. L'informativa estesa, di cui all'art 13 Regolamento europeo n. 679/2016, sarà invece messa disposizione sul sito istituzionale della Fondazione e sull'intranet aziendale.

Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione dei tempi di conservazione degli stessi, la raccolta dei dati e il relativo trattamento avverrà esclusivamente nel rispetto delle finalità sopraindicate, non potendo essere usati per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle previste nel presente accordo.

I dati acquisiti dovranno essere adeguati, pertinenti e non eccedenti le finalità citate in premessa. Ogni diverso trattamento non consentito dei dati in questione non rende utilizzabili le informazioni raccolte ai fini connessi al rapporto di lavoro.

5. Responsabilità connesse al trattamento dei dati personali raccolti con videosorveglianza

Le responsabilità per il rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016 è in capo alla Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento. La Fondazione nomina il fornitore del servizio di videosorveglianza quale Responsabile del trattamento, in base all'art. 28 del Regolamento europeo soparichiamato.

Il personale della Fondazione e del fornitore accede al locale in cui sono posizionati i monitor di visualizzazione in qualità di soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e per le finalità riportate in premessa. L'elenco sarà disponibile presso l'ufficio della s.c. GTP.

Le persone autorizzate al trattamento operano secondo le istruzioni generali di protezione dei dati personali e quelle specifiche per la videosorveglianza, richiamate nella Procedura. Gli accessi alle immagini devono essere registrati mediante annotazione riportante data ora e nominativo del richiedente su apposito registro.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 4 L.300/1970 e della normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

Delegazione di Parte Datoriale

dott. Vincenzo Petronella – Direttore Amministrativo
Presidente Delegazione di Parte Datoriale

Direttore Sanitario – dott. Antonio Triarico

Direttore Medico di Presidio - dott. Gabriele Mario Perotti

Direttore s.c. Gestione e Sviluppo RU - dott.ssa Silvia Sansone

Direttore *ad interim* s.c. DPS – dott.ssa Anna Maria Teresa Roli

Delegazione OO.SS.

d.ssa Eutilia Conte – Fed. CISL Medici COSIME

